

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 301**

a iniziativa dei Consiglieri Dallasta, Marcozzi, Pasqui, Bilò, Elezi

*presentata in data 2 aprile 2025*

-----

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2020, N. 14  
(INCENTIVI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI PICCOLI  
QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO)

-----

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 1 della l.r. 14/2020)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2020, n. 14 (Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto) è sostituito dal seguente:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede incentivi finanziari a sostegno delle operazioni di smaltimento di modesti quantitativi di rifiuti contenenti amianto.”.

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 14/2020)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 14/2020 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione eroga contributi a sostegno dei costi di smaltimento di rifiuti contenenti amianto consistenti in coperture, o più in generale manufatti, presenti nel territorio regionale, prodotti nell'ambito di interventi di rimozione effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 14/2020 è sostituito dal seguente:

“2. I contributi sono concessi a fondo perduto per un importo pari al 60 per cento della spesa sostenuta per il trasporto e lo smaltimento del rifiuto, eseguiti da impresa autorizzata.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 14/2020 è sostituito dal seguente:

“3. Il contributo massimo concedibile per ogni beneficiario e per ogni intervento è pari a euro 3.000,00. In caso di frazionamento per lotti, per stralci o per diversi beneficiari di interventi unitari o di interventi tra loro funzionalmente collegati, il massimale è comunque pari in totale ad euro 3.000,00, configurandosi tali fattispecie, ai fini di questa legge, come unico intervento.”.

**Art. 3**

*(Modifica all'articolo 3 della l.r. 14/2020)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 14/2020 è sostituito dal seguente:

“1. Possono accedere ai contributi previsti da questa legge i soggetti privati qualificati nel formulario di identificazione del rifiuto come produttori o detentori del rifiuto contenente amianto e che abbiano provveduto al suo smaltimento nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia in tutte le fasi della gestione.”.

**Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/2020)*

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/2020 è sostituito dal seguente:

“1. Sono ammissibili al beneficio del contributo regionale i costi sostenuti per il trasporto e lo smaltimento in discarica, effettuati da impresa autorizzata, dei rifiuti contenenti amianto, secondo le tipologie stabilite dall'atto di cui all'articolo 5.”.

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 14/2020 sono aggiunte le seguenti: “b bis) per la rimozione delle coperture e dei manufatti contenenti amianto; b ter) per le pratiche tecnico amministrative.”.

**Art. 5**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.